

# POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE IMPRESE EDILI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

---

## SET INFORMATIVO

---

Il presente Set informativo, contenente:

- DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
- DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
- Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Ultimo aggiornamento 1/12/2020

---

POLIZZA RCG  
PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE IMPRESE EDILI" 07/2020

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta diverse coperture atte alla tutela economica delle Imprese edili, in caso di richieste di risarcimento per danni provocati a terzi.



#### Che cosa è assicurato?

- ✓ La responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività imprenditoriale edile (RCT)
- ✓ La responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro (RCO)
- ✓ I lavori esclusivi di demolizioni e disfacimento
- ✓ I lavori presso terzi
- ✓ I lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati

E' altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali tra le quali:

- ✓ La proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività
- ✓ I danni a mezzi sotto carico e scarico
- ✓ La cessione di lavoro in subappalto
- ✓ I danni alle condutture ed impianti sotterranei
- ✓ La responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati
- ✓ Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato
- ✓ Scavi e reinterri
- ✓ Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica



#### Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sezione Responsabilità civile
  - Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall'assicurazione
    - Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
    - Quando l'Assicurato non sia una persona fisica il legale rappresentante, gli amministratori, il socio a responsabilità illimitata
    - Le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
  - Da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata
  - A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo
  - Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
  - Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico
  - Da detenzione od impiego di esplosivi
  - Provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione/ristrutturazione o manutenzione dei locali



### Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
- ! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
- ! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



### Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità Civile verso terzi (RCT) – in tutti gli Stati europei
- ✓ Per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) in tutto il mondo



### Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi



### Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

- ✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. La validità dell'assicurazione è annuale, salvo quanto diversamente pattuito ed indicato in polizza



### Come posso disdire la polizza?

- ✓ E' possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all'agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione

POLIZZA RCG  
PRODOTTO "RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE IMPRESE EDILI"  
**DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE  
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 12/2020 – ultima disponibile**  
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

#### **Informazioni relative all'Impresa di Assicurazione**

**Assicuratrice Milanese S.p.A.** Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al "Gruppo Assicurativo Modena Capitale" e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all'Albo delle Società Capogruppo al numero 009.

Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.

Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – indirizzo di posta elettronica: [info@assicuratricemilanese.it](mailto:info@assicuratricemilanese.it) – [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione.

#### **Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa**

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 47.064.276, mentre il capitale Sociale dell'impresa ammonta ad € 40.000.000,04. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.870.045.

Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 24.476.414 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.903.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 214,15% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 651,65%.

I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2019.

Si precisa, che i dati sono riportati nella "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)" disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione "Chi siamo – Relazioni SFCR". La relazione è recuperabile anche al seguente link:

[https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi\\_area.asp?ART\\_ID=1774&MEC\\_ID=175&MEC\\_IDFiglie=0&ARE\\_ID=16](https://www.assicuratricemilanese.it/news/leggi_area.asp?ART_ID=1774&MEC_ID=175&MEC_IDFiglie=0&ARE_ID=16)

La legislazione applicabile al contratto, in base all'articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana

### Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza presta diverse coperture atte alla tutela economica delle Imprese edili, in caso di richieste di risarcimento per danni provocati a terzi.



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili

L'Impresa tiene indenne l'Assicurato per:

- Responsabilità civile verso terzi R.C.T. – La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio "impresa edile" ed oggetto dell'assicurazione
- Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. – La responsabilità civile derivante all'Assicurato:
  - Per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro
  - Per morte e per lesioni personali dei prestatori di lavoro dalle quali derivi un'inabilità permanente

In funzione della classe di rischio assegnata all'Impresa Edile assicurata in funzione delle attività esattamente svolte

- **In interno e/ in stabili non occupati** – manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura e di abbellimento, decorazioni di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie
- **In esterno e/o in stabili occupati** – manutenzioni e riparazioni, lavori di rifinitura di abbellimento, decorazioni di muri, soffitti, infissi, intonacatura, tinteggiatura, applicazioni di tappezzerie
- Pavimentazioni ed impermeabilizzazioni di fabbricati, porticati, terrazze e cortili
- Costruzione e manutenzione di fabbricati ad uso civile ed industriale, ristrutturazione e sopraelevazione di manufatti di stabili non occupati, armature e rifiniture, preparazione e disarmo dei cantieri
- Costruzione di fabbricati ad uso civile ed industriale realizzati interamente con l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, metallo, legno e materiali sintetici
- Lavori esclusivi di carpenteria in legno e metallo
- Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento di costruzioni
- Lavori di scavo, sterro e reinterro

### Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

#### Opzioni con riduzioni di premio

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

- **Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività** – è possibile estendere la copertura assicurativa alle responsabilità civili derivanti all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività, attraverso il richiamo in prima facciata di polizza di tale estensione, senza alcuna variazione di premio.
- **Danni a mezzi sotto carico e scarico** – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nell'ambito dell'esecuzione delle operazioni anzidette, attraverso l'applicazione di una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- **Pacchetto estensivo** – è possibile estendere la copertura assicurativa ad un ventaglio di garanzie, sotto riportate, prestabili a pacchetto, attraverso l'applicazione di una maggiorazione percentuale del premio di tariffa.

Le garanzie contenute dal pacchetto coprono le responsabilità ed i danni derivanti da:

- Cessioni di lavoro in subappalto
- Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
- Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
- Danni a condutture ed impianti sotterranei
- Danni da interruzioni o sospensioni di attività
- Danni da cedimento o franamento del terreno
- Danni da furto
- Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati
- Committenza auto
- Danni a veicoli di terzi e dipendenti
- Impiego di macchinari
- Insegne e cartelli
- Cani da guardia
- Mense, fiere, vigilanza, servizi sanitari
- Prelievo, rifornimento e consegna merci
- Proprietà ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore
- Visite aziendali, corsi di istruzioni
- Esercizio di uffici, magazzini, depositi
- Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato
- Committenza lavori
- Scavi e reinterri
- Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
- Imprese coappaltatrici

- **A cose altrui derivanti da incendio** – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, attraverso condizione aggiuntiva e applicazione di una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- **Cose trovatisi nell'ambito dei lavori** – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, attraverso condizione aggiuntiva e applicazione di una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
- **Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione** – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni derivanti da lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati



### **Che cosa non è assicurato?**

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni - Responsabilità Civile Generale Imprese Edili

- I danni derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore
- I danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- I danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti, e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falce acquifere, di giacimenti minerarie ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento
- Danni verificatisi in connessione di trasformazioni assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente
- Danni derivanti, direttamente o indirettamente, da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto
- Danni da furto
- Danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute
- Danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera si avvalga nell'esercizio della propria attività
- Danni derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi
- Danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni anzidette
- Danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori
- Danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori
- Danni a condutture ed impianti sotterranei in genere
- Danni a fabbricati dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno
- Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

#### Opzioni con riduzioni di premio – Esclusioni specifiche

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo – Esclusioni specifiche

- **Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività**
  - Danni a parchi, alberi ad altro fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a 150 centimetri
  - Da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione
  - Da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture
  - Derivanti da umidità, stitilicidio e da insalubrità dei locali
  - Da attività esercitate nei fabbricati, diverse da quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione
- **Danni a mezzi sotto carico e scarico**
  - Danni ai natanti
- **Pacchetto estensivo**
  - Cessioni di lavoro in subappalto
    - Lavori in subappalto in misura superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera od appalto
  - Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL
    - Malattie professionali
  - Danni a condutture ed impianti sotterranei
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Danni da interruzioni o sospensioni di attività
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica

- Danni da cedimento o franamento del terreno
    - Danni derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive
  - Danni da furto
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati
    - Danni cagionati all'Assicurato stesso
  - Committenza auto
    - Danni derivanti dalla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. oppure a lui locati
  - Danni a veicoli di terzi e dipendenti
    - Danni a veicoli di famigliari dell'Assicurato
  - Impiego di macchinari
    - Tutti i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione RCA
  - Insegne e cartelli
    - I danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne i cartelli, gli striscioni
  - Cani da guardia
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Mense, fiere, vigilanza, servizi sanitari
    - Responsabilità civile dei medici
  - Prelievo, rifornimento e consegna merci
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Proprietà ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Visite aziendali, corsi di istruzioni
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Esercizio di uffici, magazzini, depositi
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Committenza lavori
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Scavi e reinterri
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - Imprese coappaltatrici
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
- **A cose altrui derivanti da incendio**
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - **Cose trovantisi nell'ambito dei lavori**
    - Non è prevista alcuna esclusione specifica
  - **Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione**
    - Sono esclusi i danni alle cose trovantisi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori
    - A cose trovantisi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori



### **Ci sono limiti di copertura?**

Oltre a quanto previsto dal DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili

#### **Per la Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro R.C.O.**

- La copertura assicurativa inerente le lesioni personali subite dai prestatori di lavoro dalle quali derivi un'invaldità permanente viene prestata per le sole invalidità pari o superiori al 6%

#### Opzioni con riduzioni di premio – Esclusioni specifiche

- Non sono previste opzioni con riduzione di premio

#### Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo – Esclusioni specifiche

##### **Per la proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività**

- Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150 per ciascun sinistro

##### **Danni a mezzi sotto carico e scarico**

- Tale estensione di garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 150 per ogni mezzo danneggiato

### **Pacchetto estensivo**

#### Cessioni di lavoro in subappalto

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti

- La copertura è prevista per i soli casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime

#### Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Danni a condutture ed impianti sotterranei

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 520 e con un limite massimo di risarcimento di Euro 11.000 per sinistro

#### Danni da interruzioni o sospensioni di attività

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 2.600 con il limite massimo di Euro 21.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo

#### Danni da cedimento o franamento del terreno

- La garanzia viene prestata:
  - Per i danni ai fabbricati con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 1.600 e con il limite massimo di risarcimento di Euro 21.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo
  - Per danni ad altre cose con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 260 per ogni sinistro

#### Danni da furto

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 260 per ogni danneggiato con il limite massimo di Euro 26.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo

#### Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Committenza auto

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Danni a veicoli di terzi e dipendenti

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 150 per veicolo danneggiato

#### Impiego di macchinari

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Insegne e cartelli

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Cani da guardia

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 75 per ogni sinistro

#### Mense, fiere, vigilanza, servizi sanitari

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Prelievo, rifornimento e consegna merci

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Proprietà ed uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Visite aziendali, corsi di istruzioni

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Esercizio di uffici, magazzini, depositi

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Committenza lavori

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Scavi e reinteri

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di euro 250 per ogni sinistro e con il limite massimo di indennizzo di Euro 5.000 per ciascun periodo assicurativo annuo

#### Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

#### Imprese coappaltatrici

- Non è prevista alcuna limitazione specifica

### **A cose altrui derivanti da incendio**

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 260 per ogni sinistro con il limite massimo di indennizzo di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo

### **Cose trovatisi nell'ambito dei lavori**

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 260 per ogni sinistro con il limite massimo di indennizzo di Euro 25.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo

### **Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione – effettuati in fabbricati occupati**

- La garanzia viene prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 260 per ogni sinistro con il limite massimo di indennizzo di Euro 26.000 per anno





### Che obblighi ho?

#### Cosa fare in caso di sinistro

- Denuncia di sinistro
  - I sinistri devono essere denunciati entro tre giorni da quando l'Assicurato ne è venuto a conoscenza
- Assistenza diretta / in convenzione
  - Non prevista
- Gestione da parte di altre imprese
  - Non prevista

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili

#### Obblighi dell'Impresa

- In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, l'Impresa ha l'obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato



### Quando e come devo pagare?

#### Premio

- Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili
- Frazionamento
  - Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale purché l'importo lordo della rata stessa non sia inferiore ad Euro 100
- Adeguamento – non è previsto alcun adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate.

#### Rimborso

- In caso di recesso per sinistro esercitato in base alle condizioni di polizza, il Contraente ha diritto al rimborso del premio entro il trentesimo giorno successivo alla data di effetto del recesso, della parte di premio pagato e non dovuto al netto delle imposte.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

#### Durata

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili

#### Sospensione

- Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto



### Come posso disdire la polizza?

#### Ripensamento dopo la stipulazione

- Non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.

#### Risoluzione

- Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – Responsabilità Civile Generale Imprese Edili



### A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è rivolto alla tutela economica delle Imprese Edili



### Quali costi devo sostenere?

Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 20% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

### All'Impresa Assicuratrice

Il reclamo è *“una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”*.

La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale.

I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all'attenzione dell'Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità:

- A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: [servizio.reclami@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.reclami@assicuratricemilanese.it)
- Via fax al numero +39 059 8672387
- Con il servizio postale

La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

### All'IVASS

Se l'impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a:

**IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni**

**Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma**

**Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353**

**PEC: [ivass@per.ivass.it](mailto:ivass@per.ivass.it)**

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico
- L'individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato
- Breve descrizione del motivo di doglianza
- Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa
- Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:

- I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l'Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
- I reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria

**Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all'Istituto di Vigilanza**

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a></p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28.</p> <p>La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link <a href="http://www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html">www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html</a></p> <p>le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.</p> <p>Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	<p>E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con sui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.</p>
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<p><b>Arbitrato</b></p> <p>Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti.</p> <p>Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.</p> <p>In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà.</p> <p>In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contattare il numero 059/7479112</li> <li>• Inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica <a href="mailto:info@assicuratricemilanese.it">info@assicuratricemilanese.it</a></li> </ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO**

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

---

# *POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE IMPRESE EDILI*

---

DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA "CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI" DEL TAVOLO  
TECNICO ANIA - ASSOCIAZIONE CONSUMATORI - ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI

---

Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell'Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale "le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza".

### AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) – è disponibile l'AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.

L'accesso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b>	<b>2</b>
------------------	----------

<b>NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE</b>	<b>3</b>
---	----------

<b>SEZIONE R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO</b>	<b>4</b>
--	----------

• CHE COSA POSSO ASSICURARE	4
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO	7
• CHE COSA NON È ASSICURATO	8
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA	9
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE	10



## GLOSSARIO

### **DEFINIZIONI**

#### **Assicurato**

Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

#### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

#### **Contraente**

Il soggetto che stipula l'Assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

#### **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Furto**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. *(Art. 624 del Codice Penale)*

#### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o avente diritto in caso di sinistro. *(Principio indennitario)*

#### **Polizza**

Il documento che prova l'Assicurazione.

#### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società, a corrispettivo dell'Assicurazione.

#### **Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato al fine di tenere indenne l'Assicurato. *(Principio risarcitorio)*

#### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

#### **Scoperto**

La parte del danno indennizzabile / risarcibile a termini di polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

#### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione

#### **Società**

L'Impresa assicuratrice.



## NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

### Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. II – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'articolo 1901 C.C. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

### Art. III – Modifiche dell'assicurazione – Aggravamento del rischio – Diminuzione del rischio

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'articolo 1897 C.C.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### Art. IV – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa la periodo di assicurazione in corso.

### Art. V – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

### Art. VI – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### Art. VII – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

### Art. VIII – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.



## RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

### COSA POSSO ASSICURARE

#### **Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione**

##### **1) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

##### **2) Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dall'articolo 5 del citato D. Lgs. n.° 38//2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. N. 38 del 23 febbraio 2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della tabella di cui all'art. 13 comma 2) lett. a) del D. Lgs n. 38/2000, debitamente approvata.

**Ai fini della regolazione del premio l'Assicurato è tenuto, oltre agli adempimenti già previsti dalla Condizione C) di cui alla Sezione "Come e con quali condizioni operative mi assicuro", a segnalare ulteriormente, nel rispetto dei termini previsti, i compensi lordi percepiti da tali lavoratori parasubordinati, che dovranno costituire oggetto di regolazione integrativa rispetto a quanto già disciplinato dal contratto stesso, mediante applicazione dello stesso tasso riportato nella polizza base.**

**L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi della assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Le seguenti condizioni si intendono operative quando l'attività dichiarata in polizza sia riferita ad uno o più dei rischi sotto indicati.

#### **I\*) Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento**

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

#### **II\*) Lavori edili e stradali (dichiarazione delle posizioni INAIL)**

Qualora il premio sia determinato con riferimento alle retribuzioni, l'assicurazione non comprende i lavori verificatisi in occasione di lavori le cui posizioni INAIL non siano state dichiarate all'atto della stipulazione del contratto, oppure, in caso di apertura successiva, non siano state comunicate immediatamente alla Società.

#### **III\*) Lavori presso terzi (esclusi quelli di cui alla Condizione IV\*)**

A parziale deroga dell'Art. 1.5 lettere l) e p), la garanzia è estesa ai danni:

- a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro, nel limite per danni a cose e comunque con il massimo di € 25.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

#### **IV\*) Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.**

Sono esclusi i danni alle cose trovatisi nei fabbricati sui quali si eseguono i lavori.

Per danni a cose in altri locali dello stesso fabbricato franchigia € 250,00 per ogni sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 26.000,00 per anno.





## **Art. 1.2 – CONDIZIONI FACOLTATIVE**

Operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza

### **A) Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività**

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi:

**parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50.**

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizione;
- da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, il risarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di € 150,00 per ciascun sinistro.

### **B) Danni a mezzi sotto carico e scarico**

A parziale deroga dell'art. 1.5, lettera e), la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, **con una franchigia di € 150,00 per ogni mezzo danneggiato. Questa estensione non comprende i danni ai natanti.**

### **D) Pacchetto di condizioni estensive**

#### **Cessione di lavori in subappalto**

##### **1) Tassazione sulle retribuzioni - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori - **in misura non superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera od appalto** - è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'Assicurato.

##### **2) Tassazione sul valore - Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato subappalta parte dei lavori, è assicurata altresì la responsabilità delle ditte subappaltatrici per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

#### **Infurti subiti dai subappaltatori e loro dipendenti**

A parziale deroga dell'art. 1.6, lettera c), sono considerati terzi, **nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O.**, anche per gli infurti subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori e loro dipendenti, sempre che dall'evento derivano la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.

#### **Infurti subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL**

A parziale deroga dell'art. 1.6, lettera c), sono considerati terzi, anche per gli infurti subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (**escluse le malattie professionali**) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

#### **Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga dell'art. 1.5, lettera r), la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

**Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 520 e con un massimo risarcimento di € 11.000 per sinistro.**

#### **Danni da interruzioni o sospensioni di attività**

A parziale deroga dell'art. 1.5, lettera t), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 2.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 21.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

#### **Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga dell'art. 1.5, lettera s), la garanzia comprende, **nei limiti sotto precisati**, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

**Per i danni ai fabbricati questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.600, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 21.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.**

**Per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di € 250 per ogni sinistro.**

#### **Danni da furto**

A parziale deroga dell'art. 1.5, lettera k), l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

**Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 250 per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque col massimo di € 26.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

#### **Responsabilità personale di tutti i dipendenti e lavoratori parasubordinati**

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di ciascun dipendente dell'Assicurato, appartenente alle categorie dei dirigenti, quadri, impiegati ed operai e dei lavoratori parasubordinati, per danni involontariamente cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni, compresa quella di responsabile della sicurezza e della salute dei lavoratori. La garanzia è prestata anche a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro, per la eventuale responsabilità personale loro derivante a seguito di infurti subiti - nello svolgimento delle relative mansioni professionali- da dipendenti dell'Assicurato loro sottoposti.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti e i lavoratori parasubordinati dell'Assicurato, **limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.**



#### **Committenza auto**

Ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile – L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà od usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. oppure a lui locati.** La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. **Tale estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia assicurativa di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.**

#### **Danni a veicoli di terzi e dipendenti**

Sono compresi in garanzia i danni a veicoli di terzi e di dipendenti (**esclusi comunque i familiari dell'Assicurato**) in sosta di parcheggio nei cortili, recinti e spazi limitrofi ai locali e/o cantieri dove viene svolta l'attività assicurata. **Questa garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 150,00 per veicolo danneggiato.**

#### **Impiego di macchinari**

L'assicurazione s'intende operante anche quando alla guida dei mezzi meccanici siano addetti dipendenti sprovvisti dalla prescritta abilitazione, sempreché si tratti di persona idonea alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 18 anni. La garanzia vale anche per il funzionamento dei mezzi meccanici operanti nell'ambito di aree aperte al pubblico, **con l'esclusione comunque, di tutti i rischi di responsabilità civile soggette al Decreto Legislativo 205/2009 e successive modifiche o integrazioni;**

#### **Insegne e cartelli**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia è operante nei confronti dell'Assicurato nella sua qualità di committente. **L'assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni.**

#### **Cani da guardia**

L'assicurazione comprende i fatti accidentali derivanti dalla proprietà di cani da guardia. **La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 100,00 per ogni sinistro.**

#### **Mense, fiere, vigilanza, servizi sanitari**

La garanzia comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, dalla proprietà e dalla gestione dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, dalla partecipazione a mostre e fiere, dall'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dai servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e posti di pronto soccorso all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti. **Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici.**

#### **Prelievo, rifornimento e consegna merci**

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci.

#### **Proprietà ed uso di velocipedi e ciclomotori senza motore**

L'Assicurazione comprende il rischio derivante dalla proprietà e uso di velocipedi e ciclomotori senza motore impiegati esclusivamente per le esigenze dell'attività descritta in polizza.

#### **Visite aziendali, corsi di istruzione**

L'assicurazione comprende i fatti accidentali derivanti dall'organizzazione di visite all'azienda, di manifestazioni organizzate dall'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa; dall'organizzazione di corsi di istruzione ed addestramento tecnici e pratici, **purché tenuti nell'azienda.**

#### **Esercizio di uffici, magazzini, depositi**

Sono compresi nell'assicurazione i rischi derivanti dall'esercizio di magazzini, uffici, depositi, reparti e servizi ad uso dell'Assicurato, situati in Italia, **purché inerenti all'attività dichiarata in polizza** quali officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee e ogni altro impianto necessario all'attività aziendale.

#### **Persone non alle dirette dipendenze dell'Assicurato**

A parziale deroga dell'Art.1.6 lettera c) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi da persone non alle sue dirette dipendenze, delle quali il medesimo si avvale, in forma comprovatamente saltuaria ed occasionale per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione. **Ciò, comunque, entro i limiti ed il massimale previsto per l'assicurazione R.C. Terzi, il quale resta, ad ogni effetto unico, anche in caso di corresponsabilità tra l'Assicurato e le suddette persone.** Resta inteso che tale estensione è prestata in eccesso a eventuali coperture stipulate dalle predette persone.

#### **Committenza lavori**

La garanzia viene estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività prevista nel contratto.**

#### **Scavi e reinterri**

Resta convenuto che, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli stessi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno. **La garanzia viene prestata con una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza del limite massimo di € 5.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.**

#### **Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

L'assicurazione comprende i danni per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

#### **Imprese coappaltatrici**

Premesso che l'Assicurato ed i suoi dipendenti possono operare nell'ambito di lavoro con imprese coappaltatrici, si dà atto che sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di tali imprese, sempreché la natura dei lavori svolti dall'Assicurato e dalle imprese stesse sia diversa.



---

## COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO

---

### **Art. 1.3 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento fatte nei confronti dell'Assicurato in Italia e in qualsiasi altro Paese d'Europa.

**Resta comunque inteso che l'assicurazione è regolata dalle leggi della Repubblica Italiana, alle quali si dovrà fare riferimento per l'interpretazione della polizza.**

### **Art. 1.4 - Gestione delle vertenze**

La Società assume, sino al momento della tacitazione del danneggiato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile o penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato medesimo.

La stessa Società garantisce comunque la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.

Le spese relative alla difesa ed alla resistenza alle azioni contro l'Assicurato sono a carico della Società **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale a cui si riferisce la pretesa risarcitoria azionata.**

Ma qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde in ogni caso delle spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici da essa non designati né di multe, ammende o spese di giustizia penale.

---

### **C) Regolazione premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascuno periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

**A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:**

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume d'affari o degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

**Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.**

Qualora all'atto della regolazione annua, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

**E' facoltà della Società richiedere in qualunque momento alla Contraente l'esibizione di documentazione idonea ad attestare la congruità dei dati comunicati; la mancata esibizione della documentazione richiesta equivale a mancata comunicazione dei dati.**



## *COSA NON È ASSICURATO*

---

### Art. 1.5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) Da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) A cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- d) Alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- e) Alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- f) Conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) Da detenzione o impiego di esplosivi;
- h) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- i) Derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.
- j) Provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione, ristrutturazione o manutenzione dei fabbricati

L'Assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

- k) Da furto
- l) A cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- m) Provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- n) Derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- o) Ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- p) Alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- q) Cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- r) A condutture ed impianti sotterranei in genere;
- s) A fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- t) Derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- u) Di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Tali rischi sono assicurabili solo attraverso patti speciali.

### Art. 1.6 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non è persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente della natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.



## LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI - TABELLA RIASSUNTIVA

### Art. 1.7 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata

### Tabella riassuntiva

I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO ALTRESI' RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTO / MINIMO	FRANCHIGIA
Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento	Entro il massimale RCT assicurato	20% con il minimo di euro 250	
Lavori presso terzi	euro 25.000 per sinistro e per anno		euro 250
Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione in fabbricati occupati	euro 26.000 per sinistro e per anno		euro 250
<b>CONDIZIONI FACOLTATIVE</b>			
Proprietà dei fabbricati nei quali si svolge l'attività - Limitatamente ai danni da spargimento d'acqua	Entro il massimale RCT assicurato		euro 150
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Entro il massimale RCT assicurato		euro 150
Danni a condutture ed impianti sotterranei	euro 11.000 per sinistro		euro 520
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	euro 21.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 2.500	
Danni da cedimento o franamento del terreno - danni ai fabbricati	euro 21.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 1.600	
Danni da cedimento o franamento del terreno - danni ad altre cose			euro 250
Danni da furto	euro 26.000 per sinistro e per anno	10% con il minimo di euro 250	
Danni a veicoli di terzi e dipendenti in sosta negli spazi dove viene svolta l'attività assicurata	Entro il massimale RCT assicurato		euro 150
Cani da guardia	Entro il massimale RCT assicurato		euro 100
Scavi e reinterri	euro 5.000 per sinistro e per anno		euro 250



---

## *COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE*

---

### **Art. 1.8 - Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri debbono essere denunciati dal Contraente o dall' Assicurato per scritto alla Società entro il termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti della garanzia RCO, il Contraente e/o l'Assicurato deve denunciare tutti i sinistri per i quali si ravvisino lesioni gravi o gravissime (almeno 40 giorni di prognosi così come definito dall'articolo 583 del Codice Penale) oppure abbia avuto luogo l'inchiesta penale a norma di legge, nonché quelli per i quali, anche se non ha avuto luogo l'inchiesta penale, sia pervenuta richiesta scritta di risarcimento.

Nel caso in cui il Contraente e/o l'Assicurato abbia agito in accordo con i danneggiati, o ne abbia favorito le pretese, esso decade dai diritti contrattuali.

### **Art. 1.9 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data, dell'atto di liquidazione del danno.

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI/ASSICURATI/PROSPECT RAMI DANNI

### 1. Titolare del trattamento

Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, "Titolare"), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, "GDPR") che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.

### 2. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:

- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)

### 3. Finalità del trattamento

I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari<sup>1</sup> - da lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:

---

<sup>1</sup> L'art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).

La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato".

I dati personali si dividono in due categorie principali:

- i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
  - nome e cognome
  - indirizzo di casa
  - indirizzo email
  - numero identificativo nazionale
  - numero di passaporto
  - indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
  - numero di targa del veicolo
  - numero di patente
  - volto, impronte digitali o calligrafia
  - numeri di carta di credito
  - identità digitale
  - data di nascita

A) **Anche senza il consenso espresso** (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):

- i. **per attività preliminari all'instaurazione del rapporto assicurativo:** predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell'assicurato; identificazione del "mercato di riferimento" al quale l'assicurato appartiene) o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l'organizzazione e l'archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
- ii. **per finalità "assicurative":** quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell'attività assicurativa e di coassicurazione per l'ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l'accesso al servizio "home insurance" attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
- iii. **per l'adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale:** prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..

N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l'acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) le sarà richiesto uno specifico consenso quale preconditione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l'eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare **l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all'erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.**

B) **Solo previo specifico consenso** (art. 7 GDPR):

- 
- luogo di nascita
  - informazioni genetiche
  - numero di telefono
  - account name o nickname.
- **Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)**
    - dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
    - dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
    - dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
    - dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale;
    - dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
    - dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.



- i. **per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare:** quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'*home insurance*, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
- ii. **per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze:** i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

Per le finalità di trattamento descritte

- Nell'ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).

Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

- Nell'ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l'interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all'interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).

Nel caso in cui l'interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all'utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.

La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (**ivi comprese le categorie particolari di dati**) per le finalità di cui alla **lettera B)**, comporta unicamente l'impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l'interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla **lettera A)**.

Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (**lettere A e B**), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch'esse designate Responsabili del trattamento.

#### 4. Base giuridica dei trattamenti

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- paragrafo **3.A**, la base giuridica degli stessi sono:
  - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
  - (ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
  - (iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- paragrafo **3.B**, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.

#### 5. Categorie di destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al **par. 3.A** (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:

- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.

Per le finalità di cui al **par. 3.B** (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..

## 6. Trasferimento dati

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.

## 7. Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:

- i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
- ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- iii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:

- i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze "mortalì" connesso alla polizza assicurativa;
- ii. dati inerenti alle attività antifrode e all'attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;

In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

## 8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato

Nell'ambito del Ramo RCA

La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

Nell'ambito degli altri Rami Danni

La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

## 9. Diritti dell'interessato

Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ii. ottenere l'indicazione:
  - a. dell'origine dei dati personali;
  - b. delle finalità e modalità del trattamento;
  - c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR;
  - e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:

- f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- i. l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- j. nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

**N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall'interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l'adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.**

## 10. Modalità di esercizio dei diritti

Per l'esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:

- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [servizio.clienti@assicuratricemilanese.it](mailto:servizio.clienti@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail all'indirizzo: [dpo@assicuratricemilanese.it](mailto:dpo@assicuratricemilanese.it)
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all'indirizzo [assicuratricemilanese@legalmail.it](mailto:assicuratricemilanese@legalmail.it)

## 11. Minori

I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l'interessato per le finalità descritte al **par. 3.A** della presente nell'ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.

## 12. Modifiche alla presente Informativa

La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet [www.assicuratricemilanese.it](http://www.assicuratricemilanese.it) pubblicata altresì sul suo profilo *home insurance* e di riferirsi alla versione più aggiornata.

**Il Titolare r.l.p.t.**  
**Assicuratrice Milanese S.p.A.**

**Pierluigi Mancuso**

